



COMUNE PONTE DI PIAVE
Provincia di Treviso

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E L'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 30.11.2015

Pubblicato all'Albo Pretorio dal 15.12.2015 al 31.12.2015

Esecutivo dal 2 gennaio 2016

Art. 1

Gli impianti sportivi di proprietà comunale, sono gestiti direttamente dal Comune oppure mediante affidamento a terzi.

La scelta del tipo di gestione, diretto o tramite terzi, avrà lo scopo di realizzare risultati di economicità gestionale, di promuovere le attività sportive, di rendere fruibili le strutture sportive a prezzi accessibili a tutte le categorie di cittadini.

La gestione degli impianti deve garantire pari opportunità e trattamento, senza alcuna discriminazione relativamente a sesso, razza, etnia, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni psicofisiche e socioeconomiche.

Art. 2

In caso di gestione affidata a terzi resta a carico del Comune:

- La manutenzione straordinaria degli impianti;
- Il mantenimento delle certificazioni di agibilità;
- Le assicurazioni concernenti la struttura.

A fronte degli oneri attribuiti ai soggetti terzi cui è affidata la gestione degli impianti sportivi, il Comune, tramite apposita convenzione può erogare un contributo annuo volto a concorrere alle spese di conduzione, purché dettagliatamente rendicontate.

Art. 3

Il gestore dovrà provvedere a propria cura e spese alla manutenzione ordinaria, delle strutture e delle attrezzature, osservando la massima correttezza nell'uso delle medesime.

Art. 4

In caso di gestione affidata a terzi, il Comune si riserva la facoltà di vigilare:

- sull'uso degli impianti, e delle attrezzature ;
- sul rispetto da parte degli utilizzatori delle norme del presente Regolamento.

Art. 5

Il presente regolamento disciplina l'uso degli impianti sportivi di proprietà comunale ed è rivolto ai fruitori degli stessi.

I soggetti terzi cui è affidata dal Comune la gestione degli impianti sportivi sono tenuti ad applicarlo ed a farlo rispettare.

Art. 6

Il Comune può chiedere la sospensione e/o rinviare per motivate esigenze qualsiasi attività o manifestazione programmata negli impianti sportivi, previa comunicazione.

Art. 7

Per consentire la necessaria programmazione e stabilire i turni, gli spazi e gli orari nell'ambito delle direttive del Comune le domande per l'uso degli impianti sportivi devono essere presentate all'Ufficio Tecnico/Ecologia comunale:

- per le istanze riferite all'intera annata agonistico-sportiva (settembre – giugno) od a periodi superiori a 30 giorni entro il 15 luglio;
- per lo svolgimento di manifestazioni e tornei di breve durata, inferiori a 30 giorni, almeno 15 giorni prima dell'inizio;
- per richieste presentate da parte di singoli cittadini per attività compatibili con gli impianti, almeno 7 giorni prima dell'inizio dell'attività (esibendo certificato di

idoneità allo svolgimento di attività sportiva e dichiarazione liberatoria per ogni tipo di responsabilità nei confronti del Comune).

- le richieste integrative e le domande straordinarie di utilizzo delle strutture oltre il periodo concesso, saranno subordinate alla disponibilità residua di spazi, nel periodo di funzionamento degli impianti e nelle fasce orarie libere.

Art. 8

Potranno essere concesse autorizzazioni temporanee all'uso degli impianti anche ad Enti ed Associazioni non sportive per lo svolgimento di manifestazioni amatoriali, ricreative, saggi, studi, convegni, compatibili con il corretto uso degli impianti, previa autorizzazione rilasciata dal Responsabile del Servizio Tecnico sentita la Giunta Comunale o l'Assessore di reparto, ed impegno al rimborso di eventuali danni a strutture e cose.

Art. 9

Ai fini del rilascio delle autorizzazioni all'uso degli impianti sportivi, le domande dovranno essere presentate su apposito modulo, contenente:

- l'indicazione della società e del Legale rappresentante;
- l'attività sportiva da svolgere;
- i giorni e le ore di utilizzo;
- il numero massimo degli atleti frequentanti l'impianto;
- formale dichiarazione con la quale il legale rappresentante si impegna :
- ad usare l'impianto, le strutture ed i servizi esistenti con la massima cura e diligenza;
- ad assumere la piena responsabilità di tutti i danni che possono essere arrecati all'impianto, sia interni che esterni, compresi gli accessori e le pertinenze, anche da parte di dirigenti , atleti, accompagnatori e terzi.
- a contrarre polizza assicurativa a garanzia di eventuali danni o incidenti che dovessero derivare durante e/o in occasione di manifestazioni, anche episodiche, agli impianti, ed a terzi, o in alternativa, a rilasciare apposita dichiarazione liberatoria nei confronti del Comune.
- ad assicurare la presenza durante l'esercizio della pratica sportiva di un dirigente responsabile;
- ad usare l'impianto esclusivamente per gli scopi indicati nell'autorizzazione e non concedere a terzi l'uso dello stesso e delle attrezzature annesse, salvo autorizzazione scritta del Comune.

Art. 10

L'utilizzo degli impianti viene autorizzato ad Enti od Associazioni purché compatibili con le attrezzature e la destinazione di ogni singola struttura, secondo le tariffe approvate con apposita deliberazione di Giunta Comunale.

L'utilizzo di breve durata degli impianti per manifestazioni sportive, deve essere autorizzato dall'Ufficio Tecnico/Ecologia, e assoggettato al pagamento di una tariffa forfetaria stabilita dal Comune.

L'uso degli impianti sportivi non può essere concesso per fini di lucro. L'utilizzo degli impianti o di singole strutture per manifestazioni per le quali è previsto un pubblico pagante è consentito solamente previa autorizzazione e modalità concordate con il Comune.

Art. 11

In sede di formazione del calendario ed in presenza di più domande di utilizzo per un medesimo impianto, la priorità di scelta avviene in base ai seguenti criteri:

1. Appartenenza del soggetto richiedente al Comune di Ponte di Piave;
2. Tipologia di soggetto richiedente in base ai criteri indicati all'art. 9;
3. Partecipazione documentata ad attività sportive ufficiali e continuative;
4. Attività svolte nel settore giovanile;
5. Tempi e qualità di utilizzo di strutture nel precedente anno;
6. Programma dettagliato delle attività;
7. Numero degli atleti tesserati;
8. Data di presentazione della domanda.

Si intende appartenente al Comune di Ponte di Piave la società sportiva con sede legale nel territorio comunale i cui tesserati o soci siano interamente o in gran parte residenti nel territorio comunale.

Il Comune si impegna ad assicurare la massima fruibilità degli spazi disponibili.

Art. 12

Le autorizzazioni all'uso, di norma, hanno durata annuale, rinnovabile.

Art. 13

I soggetti utilizzatori, devono provvedere a tutte le comunicazioni alle Autorità di P.S. ed altre ove richieste, nonché all'acquisizione delle preventive autorizzazioni previste per legge, senza alcuna responsabilità da parte dell'Amministrazione Comunale.

I soggetti utilizzatori sono responsabili dell'ordine e della disciplina degli atleti e del pubblico durante le manifestazioni, le gare e gli allenamenti.

Art. 14

Qualsiasi intervento di miglioria apportato agli impianti, previa autorizzazione del Comune entrerà a far parte del patrimonio comunale, senza che le Associazioni o Gruppi utilizzatori possano pretendere comunque compensi o rimborsi.

Art. 15

L'uso e la gestione delle strutture sportive annesse alle scuole di proprietà comunale, sono limitati alle ore ed agli spazi liberi da impegni e necessità della scuola.

A tal fine la scuola valuta, all'inizio di ogni anno scolastico, le proprie esigenze in ordine all'uso degli impianti.

Art. 16

Durante le manifestazioni è consentita l'attivazione dei servizi bar- ristoro, nel rispetto delle eventuali autorizzazioni previste dalla normativa.

Art. 17

L'esposizione di cartelloni pubblicitari od altro materiale promozionale durante le manifestazioni e gli allenamenti, devono essere preventivamente concordate con il Comune.

Art. 18

Le società, previa autorizzazione del Comune, possono procurarsi autonomamente le attrezzature necessarie per la pratica sportiva autorizzata, qualora non già presenti nell'impianto.

Art. 19

L'Autorizzazione all'utilizzo può essere revocata dal Comune prima della scadenza del termine in caso di gravi e persistenti inadempienze da parte della società.

Art. 20

In caso di mancato utilizzo senza giustificazione dell'uso degli impianti sportivi, già richiesto e autorizzato dal Responsabile del Servizio Tecnico, le ore rese così vacanti potranno essere concesse per eventuali nuove richieste.

Il Responsabile del Servizio Tecnico autorizzerà eventuali interscambi di orari o di impianti, preventivamente concordati fra i vari utilizzatori interessati, previa comunicazione sottoscritta dagli utilizzatori medesimi all'Ufficio Tecnico comunale, fatta salva la verifica della compatibilità degli impianti con le discipline praticate.

Non sono possibili rinunce temporanee all'utilizzo degli impianti avuti in assegnazione rispetto a quanto stabilito nel relativo calendario annuo; l'occasionale mancato utilizzo, comporta comunque il pagamento del turno assegnato.

Qualora si dovesse verificare, per la durata di un mese continuativo un mancato utilizzo totale o parziale delle ore assegnate, il Comune per tramite del Responsabile del Servizio Tecnico sentita la Giunta Comunale o l'Assessore di reparto, si riserva la facoltà di revocare l'assegnazione per la restante parte di stagione.

Art. 21

E' vietato sub-concedere a chiunque e a qualsiasi titolo l'uso degli impianti; la sub-concessione comporta la revoca dell'assegnazione.

Art. 22

Tutti i gruppi che usufruiscono degli impianti sportivi dovranno assicurare la presenza di un dirigente responsabile (o allenatore) per tutta la durata dell'uso dell'impianto. Qualsiasi danno arrecato agli impianti e al materiale comunale durante gli allenamenti o partite dovrà essere rimborsato dalla società autorizzata all'uso dell'impianto nel momento in cui si è verificato il danneggiamento.

All'Ufficio Tecnico andranno segnalati i danni e le anomalie riscontrate prima dell'inizio dell'attività sportiva e quelli verificatesi durante la stessa.

Art. 23

L'uso degli impianti comporta l'ammissione implicita della conoscenza e quindi dell'accettazione incondizionata da parte del/degli utilizzatori di tutte le norme e disposizioni del presente Regolamento e quelle da esso richiamate.

Il mancato rispetto da parte degli utilizzatori e/o degli spettatori delle norme di questo Regolamento.

Nei confronti degli inadempienti il Responsabile del Servizio Tecnico sentito l'Organo politico, a seconda della gravità dell'infrazione può di inibire, per un tempo determinato o a tempo indeterminato, l'accesso agli impianti del Comune.

Art. 24

Il Comune non assume nessuna responsabilità in relazione a furti e/o danneggiamenti che possano verificarsi nei confronti di beni di proprietà in uso agli utilizzatori depositati all'interno del perimetro degli impianti o nelle aree di parcheggio adiacenti.

Il Comune declina ogni responsabilità per incidenti alle persone accaduti negli impianti e provocati dall'imprudenza degli utilizzatori.

Art. 25

Una copia del presente regolamento andrà consegnata e controfirmata per accettazione,

sia dai responsabili dei soggetti terzi cui è affidato il servizio di gestione, sia dai responsabili di ciascuna Società.